

STATUTO DELL'AGILITY ROSSOBLU BELLINZONA E DINTORNI

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

Nome e sede

L'Agility RossoBlu (ARB) è una società secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) con sede presso il luogo di domicilio del Presidente in carica. È una sezione della Società Cinologica Svizzera SCS ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della stessa.

Art. 2

Scopo

Gli scopi dell'Agility RossoBlu (ARB) comprendono:

- a) il sostegno agli obiettivi della SCS;
- b) la promozione della tenuta e della diffusione dei cani di razza
- c) la comunicazione di informazioni e conoscenze agli associati e ad altri circuiti relativi alle caratteristiche dei cani, alla corretta tenuta, nonché all'educazione e formazione dei cani sulla base di conoscenze scientifiche; del senso della leale sportività e nel rispetto dei principi dell'Ordinanza sulla Protezione Animale;
- d) la promozione del senso di cameratismo e di collaborazione tra i soci.
- e) La promozione dello sport dell'agility e della sua diffusione.

Perseguimento degli scopi Art. 3

La società mira a raggiungere gli scopi:

- a) organizzando corsi d'educazione e di formazione dello sport dell'agility;
- b) incoraggiando l'interscambio di esperienze e offrendo consigli durante la formazione dei cani;
- c) organizzando concorsi di lavoro e altre manifestazioni;
- d) collaborando con le autorità locali e regionali.

II. ADESIONE

1. Acquisizione dello stato di membro

Art. 4

Membr

Tutte le persone possono diventare membri della società. Per soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale, hanno diritto di voto a partire da 16 anni compiuti.

Anche le persone giuridiche possono diventare membri.

Il numero di soci (soci attivi e sostenitori con bollino SCS) va notificato alla SCS a partire dal primo gennaio di ogni anno. Detto numero costituisce la base per il calcolo delle quote che il club deve versare alla SCS. A questo scopo il club potrà gestire un proprio database dei soci.

I soci del club sono consapevoli e accettano che la SCS gestisca, in base all'art. 3 comma 13 dello Statuto della SCS, un database dei soci per tutte le sezioni. Il club è autorizzato a trasmettere annualmente alla SCS i dati dei propri soci (solo: cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail e data di ingresso nella sezione).

La SCS utilizza detti dati a scopo di rilevamento a livello centrale e di gestione di tutti gli associati delle sezioni riconosciute dalla SCS. I dati dei soci non vengono resi noti a terzi. Si applica il regolamento sulla protezione dei dati della SCS.

Art. 5

Ammissione

L'ammissione dei soci è decisa dal comitato.

Gli interessati devono fare richiesta d'ammissione scritta presso uno dei membri di comitato (previa 7 lezioni di prova).

Il comitato può rifiutare l'ammissione di nuovi soci, anche senza indicare i motivi.

Art. 6

Membr

Le persone che si sono distinte per meriti particolari verso la società oppure verso la causa cinofila in generale possono essere nominate come membri onorari dalla società stessa.

Tuttavia, la società può anche proporre alla SCS la nomina di membri onorari.

Veterani

Le persone che per una durata ininterrotta di 25 anni hanno fatto parte di una sezione della società SCS, vengono, su proposta del comitato della società, nominate veterane dalla SCS e ricevono il distintivo da veterano. Questo è consegnato dalla sezione in nome della SCS.

2. Perdita della qualità di membro

Art. 7

Ragioni

La qualità di socio viene estinta in caso di decesso, dimissioni, radiazione o espulsione.

Art. 8

Dimissioni

Le dimissioni possono essere comunicate solo al termine di un anno di calendario mediante dichiarazione scritta al Presidente e/o al segretario.

Se la dichiarazione di dimissioni avviene durante l'anno associativo, la quota associativa deve essere versata per l'intero anno associativo corrente.

Esse saranno definitivamente accettate solo quando il socio uscente avrà adempiuto a tutti gli obblighi finanziari nei confronti della ARB.

Le dimissioni collettive non sono valide.

Art. 9

Radiazione

I membri che continuano a perturbare il buon andamento della società o non fanno fronte ai loro impegni finanziari verso la società o la SCS, possono essere radiati da parte del comitato della società. Il membro radiato ha il diritto di essere ascoltato dal giudice.

Ricorso

Tranne che in caso di radiazione per mancato versamento degli obblighi finanziari, tutti i membri contro i quali è stata pronunciata la radiazione hanno il diritto di inoltrare ricorso contro la decisione entro 30 giorni dalla ricevuta della stessa presso il Presidente della società, da presentarsi all'attenzione della successiva Assemblea generale ordinaria. Sarà compito della prossima Assemblea generale di pronunciarsi con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei

presenti aventi diritto di voto. Le astensioni nonché i voti non validi non vengono considerati.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10

Effetti

La radiazione ha effetto unicamente all'interno della società che ha espresso la radiazione e non è vincolante per altre sezioni della SCS.

Art. 11

Espulsione

Un membro può, per i motivi elencati qui sotto, essere espulso dalla società:

- a) grave inosservanza degli statuti o dei regolamenti della SCS o delle sue sezioni;
- b) aver portato pregiudizio al buon nome e agli interessi della SCS e alle sue sezioni.

Procedura

L'espulsione avviene su proposta del comitato durante l'Assemblea generale ordinaria, la quale si deve pronunciare con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

Il membro contro il quale è stata iniziata una procedura d'espulsione, deve essere avvisato tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della successiva Assemblea generale ordinaria, con l'indicazione che può impugnare la causa per iscritto o verbalmente davanti all'Assemblea generale.

Ricorso

L'espulsione e i motivi della stessa sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata. Il socio espulso ha il diritto di ricorso entro 30 giorni dalla notifica, presso il tribunale societario della SCS.

L'art. 75 del CCS rimane riservato.

Art. 12

Effetti

L'espulsione è priva di effetto sui soci con riferimento alle altre sezioni della SCS, ma produce effetti giuridici di cui all'art. 20 dello Statuto della SCS e deve essere comunicata per iscritto al Comitato Centrale (CC). L'espulsione passata in giudicato sarà resa nota dalla sezione tramite le pubblicazioni ufficiali della SCS.

3. Diritti e doveri dei membri

Art. 13

Diritti

Tutti i membri presenti alle assemblee, a partire dall'età di 16 anni compiuti, veterani e membri d'onore hanno lo stesso diritto di voto. La rappresentanza di un socio in Assemblea generale è esclusa.

Art. 14

Diritti e facilitazioni dei soci sono esposti in regolamenti separati della SCS.

Art. 15

Doveri

Con l'ammissione stessa alla società i membri riconoscono lo Statuto e i regolamenti della SCS e della sezione, nonché il pagamento della quota sociale stabilita.

Art. 16

Quota annua

La quota annua e le eventuali esenzioni sono stabilite dall'Assemblea generale ordinaria.

III. RESPONSABILITA'

Art. 17

Responsabilità

Gli impegni finanziari della società sono unicamente garantiti dai fondi sociali. La responsabilità personale dei soci è esclusa.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 18

Organi

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 19

Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa elegge gli altri organi ed esercita la sorveglianza sulla loro attività. L'Assemblea generale deve essere tenuta al più tardi entro la fine di marzo di ogni anno.

Art. 20

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria avviene tramite comunicazione del Comitato ai soci in forma scritta o elettronica, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e indicando la lista delle trattande.

In via principale il diritto di convocazione dell'assemblea spetta al comitato.

Argomenti che non sono menzionati dalla lista delle trattande possono essere discussi senza però dar luogo a decisione alcuna.

Proposte

Per essere valide, le proposte dei soci devono essere inoltrate al Presidente per iscritto entro la fine dell'anno.

Art. 21

Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del comitato in qualsiasi momento (art. 26) o dietro richiesta di 1/5 dei soci. La richiesta, da presentare al comitato, deve essere scritta e motivata.

L'Assemblea generale straordinaria deve essere tenuta entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 22

Deliberazione/Verbale

Qualsiasi assemblea convocata a norma di Statuto è valida qualsiasi sia il numero di soci presenti.

Le decisioni sono da verbalizzare.

Art. 23

Competenza

L'Assemblea generale decide definitivamente su tutte le questioni interne sociali. In particolare:

- a) approvazione dell'ordine del giorno
- b) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
- c) approvazione dei rapporti annui;
- d) approvazione dei conti annui, del rapporto del Collegio dei Revisori, rapporti annui e scarico al comitato;
- e) accettazione del preventivo;
- f) definizione dell'ammontare della quota sociale e di altri contributi straordinari;
- g) determinazione della competenza finanziaria del comitato;
- h) nomine:
 - 1. del Presidente;
 - 2. del cassiere;
 - 3. degli altri membri del Comitato;
 - 4. del Collegio dei Revisori;
 - 5. di eventuali altri commissari (ad esempio delegati, ecc.);
- i) modifica dello Statuto;
- j) decisioni concernenti proposte al comitato;
- j) nomina dei membri onorari;
- k) risoluzione di ricorsi e di espulsione di soci;
- l) scioglimento della società.

Art. 24

Votazione

Ogni partecipante all'Assemblea generale, avente diritto di voto, dispone di un voto.

Per le votazioni, se lo Statuto non lo dispone diversamente, l'Assemblea generale decide sulla base della maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le astensioni dal voto non vengono considerate.

Per le nomine, decide la maggioranza relativa (le astensioni dal voto non vengono considerate).

In caso di parità decide il Presidente, in caso di parità per le nomine, decide la sorte.

Le votazioni e le nomine si fanno per alzata di mano, salvo se stabilito diversamente dall'Assemblea generale.

Art. 25

Comitato

Il Comitato deve essere composto al minimo di 5 soci (Presidente, Vicepresidente, Segretario, cassiere e membro di comitato). La durata del mandato è fissata a 1 anno. I membri di comitato sono rieleggibili. Il Presidente, il cassiere e la segretaria vengono eletti in carica per la loro funzione. Il rimanente comitato si costituisce da solo.

I membri di comitato eletti in costanza di mandato completano il mandato dei rispettivi predecessori.

Il presidente deve essere di nazionalità svizzera oppure straniero con il permesso C di domicilio. In ogni caso deve essere domiciliato in Ticino o Mesolcina.

Art. 26

Il comitato ha potere decisionale se la convocazione è stata effettuata per iscritto almeno 7 giorni prima con indicazione delle trattande e se è presente la maggioranza dei suoi membri. Decisioni di comitato avvengono con maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Le delibere possono essere assunte anche tramite lettera circolare, salvo che un membro non richieda la consultazione orale.

Il Comitato regola il potere di firma.

Art. 27

Compiti

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) la conduzione e la sorveglianza di tutte le attività e la redazione di un rapporto annuale;
- b) preparazione delle riunioni di comitato e dell'Assemblea generale;
- c) conduzione di riunioni e assemblee;

d) la rappresentanza della società nei confronti di terzi.

Art. 28

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in sua assenza.

Art. 29

Il Segretario tiene i verbali delle riunioni e assemblee, conteggio con la SCS, nonché la corrispondenza.

Art. 30

Il cassiere è responsabile della pronta riscossione delle quote sociali, amministra le finanze e adempie a tutti i doveri risultanti del suo impegno. Chiude l'anno contabile alla fine dell'anno.

Art. 31

Ai membri di comitato potranno essere assegnati compiti speciali.

Art. 32

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composta da 2 revisori dei conti. Il mandato dura 1 anno.

Essi verificano la contabilità societaria a chiusura avvenuta e redigono un rapporto scritto e una mozione indirizzati all'Assemblea generale.

V. FINANZE

Art. 33

Le risorse finanziarie della società sono costituite:

- a) quote sociali ordinarie
- b) altri incassi, sovvenzioni, doni e legati.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 34

La revisione dello Statuto necessita della maggioranza di 2/3 dei voti dei soci presenti all'Assemblea generale e aventi diritto al voto.

VII. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ / DEL CLUB

Art. 35

Lo scioglimento dell'Agility RossoBlu può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata con tale scopo.

Oltre a deliberare lo scioglimento, la società deve anche decidere in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali.

La decisione di scioglimento e la decisione in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali devono ricevere il consenso dei 4/5 dei voti degli aventi diritto al voto presenti.

In caso di decisione valida in merito allo scioglimento della società ma non in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali, tali fondi spettano alla SCS, che assumerà ogni decisione in merito alla loro opportuna destinazione.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale del 15.03. 2019 ed entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Comitato Centrale della SCS,

in sostituzione di quello del 17.06.1997

Per semplificazione lo Statuto è redatto al maschile, ma è sempre intesa anche la forma al femminile.

A nome dell'Agility RossoBlu

Il Presidente:



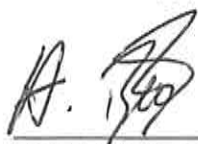
Il Segretario:



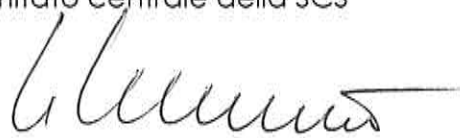
I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale dell'Agility RossoBlu Bellinzona e dintorni del 15 marzo 2019 non sono in contraddizione con quelli della SCS. Vengono perciò accettati ai sensi dell'art. 6 al. 2 degli statuti SCS del Comitato centrale della SCS.

Ascona, 18 settembre 2019

A nome del Comitato centrale della SCS



Hansueli Beer
Presidente



Dr. oec. Walter Müllhaupt
Presidente Commissione diritto/statuti